



COMUNE DI GANGI

(Provincia di Palermo)

Part. I.V.A. 00475910824

SETTORE TECNICO URBANISTICA - COMMERCIO ED ARTIGIANATO

(Politiche di Gestione - Sviluppo del Territorio, dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico)

REGOLAMENTO

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

CRITERI E REQUISITI PER LA PROGRAMMAZIONE

(Legge 25 agosto 1991, n. 287 come modificata ed integrata con Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15/04/2011

INDICE

Art. 1 Riferimenti normativi.....	3
Art. 2 Finalità.....	3
Art. 3 Programmazione Comunale	3
Art. 4 Zonizzazione.....	3
Art. 5 Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Criteri di programmazione.....	3
Art. 6 Punteggi minimi.....	7
Art. 7 Premialità.....	7
Art. 8 Esercizi di somministrazione presso strutture turistico - ricettive.....	7
Art. 9 Avvio degli esercizi di somministrazione	7
Art. 10 Attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione	8
Art. 11 Attività di somministrazione esistenti.....	8
Art. 12 Orario di esercizio.....	8
Art. 13 Perdita delle premialità - Sospensione – Decadenza dall’esercizio dell’attività.....	8
Art. 14 Vigilanza e controllo.....	9
Art. 15 Sanzioni.....	9
Art. 16 Norme finali.....	9

Art. 1 Riferimenti normativi

Il presente Regolamento viene redatto nel rispetto delle seguenti disposizioni normative che disciplinano la materia:

- Legge 25 agosto 1991, n. 287
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
- Regolamento CE n. 852/2004
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 1999, n. 215
- Circolare n. 4 del 06 ottobre 2010 dell'Assessorato Attività Produttive – Regione Siciliana

Art. 2 Finalità

1. La programmazione comunale relativa alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è finalizzata a contemperare il diritto dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività e del pubblico alla fruizione di un servizio commerciale adeguato e rispondente alle diverse necessità ed esigenze.

2. Il presente regolamento intende, inoltre, sostenere uno sviluppo equilibrato delle attività di somministrazione ricercando in particolare una positiva relazione fra la qualità urbana e lo sviluppo economico e sociale incentivando, a tal fine, la qualità e specificità locale dei prodotti e dei servizi forniti.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Amministrazione Comunale promuove l'eliminazione del contingente numerico per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande fissando criteri e requisiti per dette attività a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.

Art. 3 Programmazione Comunale

1. Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ed in riferimento ai principi ed esigenze di equilibrio urbano, il territorio comunale viene suddiviso in ambiti territoriali meglio descritti nel successivo art. 4, per ciascuno dei quali si fissano i requisiti qualitativi di accesso all'attività.

Art. 4 Zonizzazione

1. Il territorio comunale ai fini del presente regolamento viene suddiviso in due ambiti:
 - a) Centro storico, come perimetrato dal vigente P.R.G.
 - b) Zone esterne al centro storico

Art. 5 Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Criteri di programmazione

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel Comune di Gangi non è sottoposta ad alcun contingente numerico. Tale attività è esercitata in unità immobiliari aventi destinazione d'uso commerciale dotati di certificato di agibilità ed autorizzazione allo scarico;

2. Per l'avvio dell'attività è necessario garantire i requisiti obbligatori ed il punteggio minimo, per i requisiti di qualità, previsto al successivo art. 6 (*in base ai diversi ambiti di cui al precedente art. 4*);

3. Le attività di somministrazione, in ogni caso, devono essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica e di sicurezza.

4. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non può essere esercitata in assenza dei requisiti di accesso (moralì e professionali) di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

5. I requisiti qualitativi obbligatori per ciascun ambito territoriale sono:

N.	REQUISITI OBBLIGATORI	CENTRO STORICO	ZONE ESTERNE AL CENTRO STORICO
1	Superficie minima di somministrazione mq 30		X
2	Certificazione rilasciata da tecnico abilitato, relativa alle opere di insonorizzazione dei locali	X	X
3	Certificazione energetica prevista dalla normativa vigente	X	X
4	Accesso assistito ai diversamente abili	X	X
5	Accesso diretto facilitato per inabilità motorie		X
6	Immagine esterna di decoro urbano su infissi, vetrine e insegne, nel rispetto delle norme urbanistiche e dei regolamenti vigenti – mantenimento delle caratteristiche storiche dell'immobile	X	
7	Individuazione di idonei spazi, all'interno del locale, dove collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata	X	X
8	Per i cittadini di nazionalità diversa da quella italiana, conoscenza della lingua italiana, da parte del richiedente o di un dipendente, addetti al servizio di somministrazione, impegnati nella conduzione giornaliera (Il requisito deve essere autodichiarato ai sensi di legge dall'interessato)	X	X

6. Le seguenti tabelle sono finalizzate ad individuare la sussistenza ed il livello dei requisiti qualitativi, per ciascun ambito territoriale, per l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

CRITERI QUALITATIVI – Punti attribuibili per ciascun requisito e per ambito territoriale:	punti 0 punti 5 punti 10
--	--------------------------------

N.	REQUISITI URBANISTICI	CENTRO STORICO	ZONE ESTERNE AL CENTRO STORICO
1	Disponibilità di parcheggio privato a servizio dei clienti ad una distanza non superiore a m. 100 (cento) misurati sul percorso pedonale più breve, esclusa la dotazione obbligatoria di parcheggio ed in quantità non inferiore al 50% di quella obbligatoria.	5	5
2	Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, misurata sul percorso pedonale più breve, superiore a m. 100	5	5
3	Apertura in aree non servite nel raggio di m. 500	10	10
4	Apertura dell'attività in prossimità di scuole e/o uffici pubblici, ad una distanza non superiore a m. 100 (cento)	5	5

N.	REQUISITI STRUTTURALI	CENTRO STORICO	ZONE ESTERNE AL CENTRO STORICO
1	Dotazione di superficie di somministrazione maggiore, almeno, del 50% rispetto ad una superficie di mq. 30,00 oltre il quale il requisito si intende sempre raggiunto	10	5
2	Ricorso a tecnologie ed impianti volti alla riduzione del consumo energetico con l'impiego di fonti energetiche rinnovabili (<i>pannelli solari o fotovoltaici, caldaie a biomassa, apparecchiature tipo A++</i>)	10	10
3	Disponibilità di spazi privati esterni al locale destinati alla somministrazione	10	10
4	Disponibilità di spazi privati interni e/o esterni al locale dedicati all'intrattenimento dei bambini	10	10
5	Dotazione di servizi igienici in quantità superiore a quelli previsti come obbligatori, almeno, uno per uomini ed uno per donne, di cui uno per i diversamente abili	5	5
6	Disponibilità di ambiente separato dalla sala di somministrazione per l'attività di intrattenimento (<i>solo per gli esercizi di tipologia "C"</i>)	10	10

N.	REQUISITI GESTIONALI	CENTRO STORICO	ZONE ESTERNE AL CENTRO STORICO
1	Dotazione di servizi ed attrezzature per favorire l'accessibilità e la fruibilità del servizio ai diversamente abili (es. tavoli idonei, menù braille, etc.) e per infanti (es. seggioloni, fasciatori, scaldalatte etc.)	10	10
2	Presenza nel menù di prodotti tipici regionali e presenza di ricette e/o produzioni locali	10	10
3	Presenza di menù in almeno tre lingue	10	10
4	Non installare videogiochi (<i>solo per gli esercizi di tipologia "C"</i>)	5	5
5	Accesso ad internet ad uso esclusivo dei clienti	5	5
6	Guardaroba con servizio	10	10
7	Test dell'alcool con rilevatore alcolometrico qualificato a disposizione gratuita dei clienti anche in esercizi che effettuano l'attività nella fascia oraria per la quale non è previsto l'obbligo di installazione di alcolimetri	5	5
8	Divise/uniformi per il personale.	10	10
9	Dotazione di spazio espositivo non inferiore a mq. 1,00 per pubblicizzare iniziative comunali e provinciali di promozione turistica e di valorizzazione della cultura locale.	10	10
10	Prodotti e/o menù per intolleranze alimentari	10	10
11	Possibilità di accesso ad utenti accompagnati da animali di affezione	5	5

N.	REQUISITI SOGGETTIVI	CENTRO STORICO	ZONE ESTERNE AL CENTRO STORICO
1	Titolo specifico di studio, da parte del richiedente, relativo all'ambito turistico alberghiero (<i>certificato mediante presentazione del diploma di studi</i>)	10	10
21	Conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese – francese – spagnolo), da parte del titolare o di un addetto al servizio di somministrazione, certificata attraverso diploma di frequenza ed idoneità a corsi specifici.	10	10
		CENTRO STORICO	ZONE ESTERNE AL CENTRO STORICO
TOTALE PUNTEGGIO		190	185

Art. 6 Punteggi minimi

1. Per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è indispensabile:

- a) il rispetto di quanto previsto all'art. 5 commi 1. – 2. – 3. e 4.
- b) il possesso dei requisiti obbligatori di cui al comma 5 dell'art. 5
- c) i requisiti qualitativi, di cui alle tabelle del comma 6 dell'art. 5, differenziati per ciascun ambito, con il seguente punteggio minimo indispensabile:
 - Puntì 50 per gli esercizi in zone del centro storico;
 - Puntì 60 per gli esercizi in zone esterne al centro storico;

Art. 7 Premialità

1. Qualora i punti relativi ai requisiti qualitativi superano quelli minimi fissati al precedente art. 6, lettera c), raggiungendo, almeno, punti 100 per il centro storico e punti 110 per le zone esterne al centro storico, verrà assegnata una premialità consistente in forme pubblicitarie stabilite dall'Amministrazione e finanziate per anni 1 con fonti del bilancio comunale.

Art. 8 Esercizi di somministrazione presso strutture turistico - ricettive

1. Nelle strutture turistico ricettive l'accesso all'attività di somministrazione, con estensione al pubblico generico, è subordinato agli stessi criteri di attribuzione dei punteggi minimi stabiliti e richiesti nel presente regolamento.

Art. 9 Avvio degli esercizi di somministrazione

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A. – Legge 30 luglio 2010, n. 122).

2. È subordinata alla S.C.I.A., anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del comma 7 dell'articolo 64 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 «Regolamento recante semplificazioni del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati».

3. I soggetti interessati ad avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia di tipologia "A" – "B" – "C" o "D" devono:

- autocertificare il possesso dei requisiti obbligatori di cui al comma 5 dell'art. 5;
- autocertificare il possesso dei requisiti qualitativi minimi di cui al comma 6 dell'art. 5, corredata da apposita certificazione di un tecnico (se trattasi di requisiti urbanisti e/o strutturali), le autocertificazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, relative al possesso dei requisiti soggettivi e gestionali sono soggetti a verifica d'ufficio, i requisiti gestionali saranno verificati al momento di inizio dell'attività;
- rispettare i requisiti qualitativi obbligatori di cui al precedente art. 5 comma 5 e garantire il punteggio minimo stabilito all'art. 6 per i requisiti qualitativi, per zona, elencati nella tabella di cui all'art. 5, comma 6, in caso di subingresso, trasferimento di sede, modifica strutturale interna dei locali o modifica/aggiunta di nuova tipologia di somministrazione.

4. Le autocertificazioni, da rendere ai sensi del D.P.R.445/2000, relative al possesso dei requisiti soggettivi e gestionali sono soggette a verifica d'ufficio, i requisiti gestionali saranno verificati all'inizio dell'attività e durante la gestione della stessa.

5. Nel caso di nuova attività soggetta ad autorizzazione la stessa deve essere avviata entro 180 (*centottanta*) giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art. 10 Attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione

1. L'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del comma 7 dell'articolo 64 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, non è soggetta ai criteri di attribuzione dei punteggi minimi qualitativi stabiliti dal presente regolamento, per dette attività è necessario che i locali abbiano la destinazione d'uso e le caratteristiche funzionali ed igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia per il tipo di attività.

Art. 11 Attività di somministrazione esistenti

1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti nel territorio comunale alla data di approvazione del presente regolamento mantengono l'attività anche se non rispettano i requisiti fissati al precedente art. 6

2. Gli stessi sono obbligati ad adeguarsi qualora pongono in essere lavori edilizi interni al locale di adeguamento, di ampliamento o riduzione della superficie dell'attività di somministrazione.

Art. 12 Orario di esercizio

1. L'orario di esercizio per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è quello determinato dal Sindaco con propria ordinanza, secondo le modalità stabilite all'art. 8 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 13 Perdita delle premialità - Sospensione – Decadenza dall'esercizio dell'attività

1. La perdita dei requisiti qualitativi, che determina una riduzione del punteggio, comporta la perdita della premialità prevista all'art. 7; in tal caso sarà comunicato al titolare dell'esercizio l'accertato venir meno dei requisiti e la conseguente ed immediata perdita della premialità attribuita, sarà assegnato un termine non superiore a giorni 30 (*trenta*) per l'eventuale riacquisizione dei requisiti ai fini della riassegnazione della premialità.

2. Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo di cui al precedente art. 6, lettera c), il Comune:

- a) Comunica l'avvio del procedimento finalizzato alla pronuncia di sospensione dell'attività, assegnando all'interessato un termine non inferiore a trenta giorni e non superiori a 60 giorni per l'adeguamento;
 - b) Emette provvedimento di sospensione dell'attività in caso di mancato adeguamento entro i termini di cui sopra, come comunicati all'interessato;
 - c) Pronuncia la decadenza dall'esercizio dell'attività nel caso in cui non sia rispettato il provvedimento di sospensione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati dal provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza dell'interessato.
3. L'autorizzazione ed il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:
- a) qualora il titolare dell'attività non risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
 - b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato

dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;

- d) nel caso di nuova attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 (centottanta) giorni.

4. Il titolare dell'attività dovrà presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno dichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante:

- a) la permanenza dei requisiti che garantiscono il punteggio minimo (la dichiarazione non va resa per le attività di cui al comma 1 dell'art. 11)
- b) la prosecuzione dell'attività nell'anno successivo.

Art. 14 Vigilanza e controllo

1. La verifica sulla sussistenza dei requisiti qualitativi dichiarati è effettuato, al momento dell'inizio attività, dagli uffici comunali preposti al controllo;

2. La verifica sulla permanenza del punteggio minimo dei requisiti di accesso e dei punteggi che danno diritto alla premialità è effettuata, durante lo svolgimento dell'attività, dagli uffici comunali preposti al controllo;

3. Ai fini della verifica dei requisiti, il Comune potrà richiedere, anche, la presentazione di certificazioni o copie di documenti attestanti il possesso dei requisiti soggettivi e/o gestionali.

Art. 15 Sanzioni

4. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A. – Legge 30 luglio 2010, n. 122), ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio (comma 9 dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010).

Art. 16 Norme finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale, e resta in vigore fino ad eventuali successive modifiche o abrogazioni.
- 2. Si possono apportare modifiche al presente regolamento sentite le locali associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani, i rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali ed i rappresentanti dei consumatori.
- 3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione comunale che sia in contrasto con questo regolamento.